

Codice A1816B

D.D. 27 ottobre 2020, n. 2825

R.D. n. 523/1904 (P.I. n. 6597) - Fiume Bormida - Rio Lacciacode - Rio Tatorba - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di sistemazione e manutenzione idraulica nei comuni di Cortemilia, Torre Bormida e Perletto (CN). Richiedente: Unione Montana Alta Langa - Piazza Oberto n° 1 - 12060 BOSSOLASCO Istanza: 12/10/2020



ATTO DD 2825/A1816B/2020

DEL 27/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 (P.I. n. 6597) - Fiume Bormida – Rio Lacciacode – Rio Tatorba - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di sistemazione e manutenzione idraulica nei comuni di Cortemilia, Torre Bormida e Perletto (CN).
Richiedente: Unione Montana Alta Langa – Piazza Oberto n° 1 – 12060 BOSSOLASCO
Istanza: 12/10/2020

In data 07/10/2020, con nota acquisita al n. 48049 di protocollo, l' Unione Montana Alta Langa – Piazza Oberto n° 1 – 12060 BOSSOLASCO ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi indicati in oggetto, facenti parte del programma Fondi ATO 2019 – Lotto 8.

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto definitivo, redatti dal Geom. Sugliano Piero, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904:

- *Interventi di ricalibratura della sezione di deflusso di alcuni tratti dei corsi d'acqua richiamati in oggetto, mediante movimentazione del materiale litoide presente in alveo, previa esecuzione di operazioni di decespugliamento e taglio piante (Tav 3 Rio Lacciacode: comune di Torre Bormida – Tav 4 Fiume Bormida: comune di Cortemilia – Tav 5 Rio Tatorba: Comune di Perletto)*

Il progetto definitivo è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 179 del 6/10/2020 del Responsabile del Servizio dell'Unione Montana Alta Langa e pertanto non è necessario dar corso alle pubblicazioni di legge;

Con nota prot. n. 50693/A1816B del 19/10/2020 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 (e s.m.i.) e degli art. 14 e 15 della LR14/2014 (e

s.m.i.).

A seguito del sopralluogo effettuato da parte di un Funzionario di questo Settore, dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere, ai sensi del R. D. n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati.

La realizzazione dei lavori resta comunque subordinata all'osservanza delle prescrizioni, indicazioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- *nell'esecuzione degli interventi di ripristino e ricalibratura della sezione di deflusso, da eseguirsi con la semplice movimentazione dei sedimenti alluvionali presenti in alveo, secondo quanto previsto in progetto, dovrà essere evitato l'abbassamento della quota di fondo alveo;*
 - *nell'intervento in comune di Torre Bormida sul rio Lacciacode (Tav3), prima della ricalibratura della sezione di deflusso, dovrà essere realizzata una "sottomurazione" della fondazione del muro che risulta scalzata, anche mediante la sistemazione di massi di grosse dimensioni provenienti da cave volume superiore a 0,3 m³ e peso superiore a 8 kN*
- nelle operazioni di decespugliamento previste in progetto dovrà essere previsto anche il taglio delle piante presenti all'interno dell'alveo attivo che si presentano senescenti, deperienti, instabili o fortemente inclinate e che possono cadere dentro l'alveo; il taglio effettuato secondo la presente prescrizione assume una finalità di intervento di manutenzione idraulica ai sensi dell'art. 37 bis del vigente Regolamento Forestale Regionale;*

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- la L.R. n. 40 del 14.12.1998 er s.m.i.;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana Alta Langa, ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere

- introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dalle operazioni di regolarizzazione della sezione di deflusso, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni d' alveo o per l'imbottimento spondale; non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
 3. durante la realizzazione degli interventi di pulizia, taglio e decespugliamento della vegetazione, necessari per la realizzazione degli interventi in progetto ed eventualmente per l'allestimento del cantiere, resta assolutamente vietata qualsiasi forma, anche temporanea, di accatastamento o deposito del materiale di risulta all'interno dell'alveo attivo e delle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
 4. fatta eccezione per il materiale legnoso proveniente dagli interventi di taglio e decespugliamento all'interno delle aree di cantiere previste in progetto, non potrà essere in alcun modo asportato materiale legnoso al di fuori delle zone di intervento senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; si ricorda che, ai sensi del R.D. 523, resta inoltre tassativamente vietata la rimozione delle ceppaie che sostengono le sponde;
 5. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori, nonché tutte le opere idrauliche e pertinenze demaniali, eventualmente coinvolte dal cantiere, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 6. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
 7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 8. **il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo Pec , l'inizio e l'ultimazione dei lavori**, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, **nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;**
 9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 10. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto che sarà realizzato con la presente autorizzazione, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
 11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare

pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.)
14. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia per quanto concerne gli adempimenti relativi alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori ai sensi del Regolamento Regionale 14/R del 6/12/2004;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe